

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

EVANGELISTI, PEZZONI, LEONI, DAMERI e FREDDA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

una nuova gravissima ondata di violenza coinvolge le popolazioni civili ai confini tra Zaire, Ruanda e Burundi;

le violenze attuali non sono che l'ultimo episodio di una vicenda che da quasi tre anni provoca massacri, persecuzioni, espulsioni forzate e fuga dalle rispettive terre, alternativamente, di appartenenti alle etnie *hutu* e *tutsi*;

le stesse Nazioni Unite, la Croce Rossa e le altre organizzazioni internazionali ed umanitarie presenti nell'area si dichiarano impotenti non solo a garantire l'incolumità ma anche la sia pur minima assistenza umanitaria a centinaia di migliaia di profughi;

alle migliaia e migliaia di morti causati direttamente dalle incursioni e dagli scontri si può a breve scadenza aggiungere un numero ancor più alto a causa degli stenti, della fame, delle epidemie (come avvenne nell'estate di due anni fa, quando il colera uccise oltre 100 mila persone) —:

quali ulteriori informazioni siano a disposizione del ministero degli affari esteri e possano essere fornite alla Camera;

quale attività sia stata finora messa in atto dall'unità di crisi della Farnesina, che risulta da informazioni di stampa essersi attivata al riguardo, ed in particolare in che situazione si trovino cittadini italiani presenti nell'area sia in qualità di religiosi, sia di operatori internazionali, sia di volontari di organizzazioni umanitarie, sia infine privatamente;

quali iniziative in ogni campo, da quello politico a quello umanitario, sia direttamente sia attraverso gli organismi

internazionali, ha adottato ed intenda adottare il Governo italiano. (5-00901)

ATTILI e CARBONI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

il servizio di manutenzione degli impianti dell'aeroporto di Olbia-Costa Smeralda sarà affidato con procedura di pubblica gara d'appalto a far data dal 31 dicembre 1996, secondo una direttiva della direzione generale dell'aviazione civile;

il servizio è attualmente svolto dalla società Geasar (contratto n. 4321 del 24 giugno 1991), scaduto il 30 giugno 1992 e successivamente prorogato per dodici volte fino al 30 settembre 1996;

le attuali disposizioni in materia di appalti non consentono alla società di partecipare alla gara, poiché la Geasar manca dei requisiti formali (iscrizione all'albo dei costruttori) pur avendo gestito per ben cinque anni la manutenzione degli impianti dell'aeroporto;

il servizio di manutenzione dell'aeroporto di Alghero è gestito dalla Sogear dal febbraio 1996 e l'ultimo contratto trimestrale scadrà il 15 novembre 1996;

la Dgac, per uniformità con altre situazioni, ha deciso di attuare le proroghe e di delegare alle direzioni di circoscrizione aeroportuale gare locali per l'affidamento del servizio al massimo ribasso sul costo attuale;

con l'attivazione delle procedure di appalto i lavoratori attualmente impegnati nei servizi di manutenzione, peraltro espletati con notevole professionalità acquisita negli anni, perderanno il posto di lavoro —:

se non intenda da subito inserire i suddetti servizi tra le competenze della Geasar e della Sogear, senza procedere alle gare d'appalto;

se sia possibile rimuovere gli ostacoli che impediscono di attivare, per le due società di gestione, la concessione totale

della gestione aeroportuale, fatto che risolverebbe alla radice il problema evidenziato;

se, nelle more della concessione totale, non sia utile procedere ad una ulteriore proroga per consentire alla Geasar e alla Sogear di continuare a gestire i servizi, mantenendo gli attuali livelli di occupazione;

se, in subordine, non sia il caso di vincolare le dette aggiudicatarie degli appalti all'assunzione delle unità lavorative attualmente impiegate nel servizio di gestione degli aeroporti di Olbia e Alghero. (5-00902)

CARBONI e ATTILI. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Per sapere - premesso che:

il quotidiano *La Nuova Sardegna* del 29 ottobre 1996 riporta notizia dello spostamento del volo Milano-Alghero dalla fascia serale a quella notturna, con partenza da Milano alle ore 22,45 ed arrivo ad Alghero alle ore 23,45, invece che alle ore 21,30;

questa decisione incide negativamente nei confronti dei residenti della Sardegna nord occidentale, già penalizzati dalla recente soppressione del collegamento con Pisa e, precedentemente, da quello con Bologna;

la condizione operativa dell'aeroporto di Alghero è fortemente danneggiata in quanto risultano assicurati solamente tre collegamenti con Roma e due con Milano, l'ultimo dei quali posticipato di oltre due ore;

tale volo risulta, in tal modo, del tutto inutilizzabile, poiché l'ultimo collegamento Milano-Olbia arriva nell'aeroporto Costa Smeralda alle ore 21,30 risultando quindi di gran lunga preferibile a quello ultimo per Alghero -:

quali decisioni intenda assumere per garantire collegamenti efficienti e rispondenti alle esigenze di mobilità dei residenti

nel territorio nord occidentale della Sardegna e di tutti gli utenti che intendono servirsi dello scalo di Alghero. (5-00903)

MARENGO e ANTONIO RIZZO. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Per sapere - premesso che:

l'opera di moralizzazione della pubblica amministrazione messa in atto dal Ministro interrogato dovrebbe impedire l'accesso ad incarichi di grande responsabilità gestionale a personaggi con carichi pendenti;

il vertice Anas starebbe per nominare un nuovo direttore centrale senza i necessari requisiti previsti dalla legge -:

se corrisponda al vero che a carico di tale eventuale nuovo direttore centrale siano ascritti reati contro la pubblica amministrazione, tra cui la turbativa d'asta e l'associazione a delinquere. (5-00904)

SCANTAMBURLO. - *Al Ministro della sanità.* - Per sapere - premesso che:

il regolamento degli esami di idoneità al secondo livello dirigenziale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto 1996 (decreto ministeriale n. 413 del 16 maggio 1996), ammette a sostenere l'esame di idoneità a dirigente di secondo livello nelle discipline di biochimica clinica, di laboratorio di genetica medica, di microbiologia e virologia, di patologia diagnostica clinica, assieme ai medici, anche laureati non medici;

tale fatto non assicurerà più il prezioso e quotidiano interscambio paritario di informazioni mediche fra clinico e laboratorista; inoltre, ridurrà sensibilmente le garanzie per i pazienti i quali dovranno rivolgersi a direzione non medica per problemi diagnostici puramente medici o per problemi che si intersecano strettamente con la terapia. Il cittadino-paziente e l'amministratore delle aziende sanitarie hanno bisogno della certezza che i servizi destinati alla diagnosi e alla cura siano diretti

da un medico specialista, competente per scegliere le tecnologie da utilizzare, applicando alle scelte criteri di priorità di natura clinica;

il citato articolo 517 del decreto legislativo n. 502 del 1992 pone un preciso scalino di priorità nell'ambito degli interventi che riguardano i medici e che non possono riguardare i laureati non medici. Gli indirizzi di prevenzione, di clinica, di diagnostica e di terapia sono affrontati dal medico di laboratorio nell'ottica di quella « centralità » medica che è determinata dalla visione di indirizzo derivante dalle generali e specifiche conoscenze mediche e che non deve essere confusa con una mera distribuzione di referti;

è stata emanata la sentenza n. 8/96 dal Consiglio di Stato in adunanza plenaria, contenente la inequivocabile affermazione che assegna ad ogni profilo professionale la propria specifica professione —:

se non ritenga necessario modificare quanto prima il regolamento emanato, specificando che, per le motivazioni addotte sono ammessi a sostenere l'esame di idoneità a dirigente di secondo livello i candidati in possesso della laurea in medicina. (5-00905)

MARENGO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

nessun riscontro è stato mai fornito da codesto ministero alle interrogazioni aventi per oggetto la mancata realizzazione della nuova stazione aeroportuale di Bari-Palese;

a tutt'oggi la stessa, sebbene risulti avere un bilancio economico attivo, agli occhi degli utenti appare ancora in palese stato di degrado penalizzando una città, costretta da anni a subire le conseguenze di una gestione clientelare che ha visto nel tempo diventare impiegati gli operai e quindi ridotto notevolmente l'organico degli addetti alla tutela dell'igiene;

persino i servizi igienici, spesso non funzionanti o sporchi offrono uno spettacolo di assoluta desolazione;

all'esterno dell'aerostazione è diffusa la pericolosa presenza di cani randagi;

il personale dipendente in servizio presso gli aeroporti di Grottaglie e Foggia da sempre inattivi o funzionanti saltuariamente, risulterebbe nullafacente;

la città di Bari capoluogo di regione e sede dei prossimi Giochi del Mediterraneo meriterebbe pari dignità con altre città sedi di aeroporti —:

quali iniziative intenda intraprendere affinché venga restituito alla città di Bari il diritto di poter disporre di un aeroporto degno di tale nome, gestito da personale competente in grado di tenere conto delle più elementari esigenze dell'utenza.

(5-00906)

MARENGO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

dopo il clamore di « tangentopoli » e « affittopoli » la stampa nazionale evidenzia un altro non meno eclatante fenomeno di « parentopoli » presso gli uffici del lavoro;

vibrate proteste vengono elevate da parte di associazioni per i diritti civili per il non mai tramontato fenomeno di « raccomandopoli » che ha avviato nel passato un gran numero di presunti invalidi presso le amministrazioni dello Stato senza che si tenesse conto delle graduatorie esistenti presso gli uffici periferici del lavoro;

decreti speciali e leggi sono state opportunamente predisposte per la sistemazione di parenti, amici e clienti;

la legge n. 56 del 1987 ha creato inutili « carrozzoni » poiché le agenzie regionali del lavoro che avrebbero dovuto creare nuove occasioni di lavoro hanno primeggiato solo per aver inutilmente sper-

perato oltre trecento miliardi l'anno in affitti, arredamenti, e gestione di personale « molto qualificato »;

gli uffici regionali e provinciali del lavoro vivono uno stato di confusione gestionale così come accade nella regione Puglia ed in provincia di Bari dove le direzioni sono in reggenza da sette a tre anni;

gli uffici regionali della Puglia e della provincia di Bari meriterebbero maggiore attenzione da parte della magistratura, in quanto le notizie che trapelano per quanto attiene la gestione clientelare del personale destano non poche preoccupazioni;

di tutto questo e di altre anomale situazioni l'interrogante ha informato verbalmente e senza esito la segreteria del Ministro del lavoro —:

quali iniziative intendano mettere in atto perché siano esplicitati i risultati del brillante lavoro dell'agenzia regionale per l'impiego e come sia stato assunto il personale in servizio presso gli stessi uffici;

quanto costi allo Stato mantenere annualmente l'agenzia regionale del lavoro in Puglia;

quali provvedimenti intendano adottare perché sia avviata un'inchiesta sulla gestione del personale presso gli uffici regionali e provinciali del lavoro in Puglia e a Bari. (5-00907)

MARENCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la situazione occupazionale nel Mezzogiorno d'Italia è sempre drammaticamente in calo costante con gravi ripercussioni per l'economia locale;

solo per la provincia di Bari nel 1994 il numero di ore di cassa integrazione è stato di oltre cinquemilioneitrecentocinquanta mila e che per il primo trimestre 1995 i dati sono ancora più preoccupanti;

il calo dei posti di lavoro non sempre è riferito a naturali crisi di concorrenza industriale bensì ad una nuova mentalità che va consolidandosi e che induce non pochi imprenditori a preferire il territorio straniero per proseguire nelle loro attività, visto che il mercato del lavoro è sottocosto e che i guadagni sono presumibilmente maggiori;

grosse industrie nazionali, molte delle quali destinatarie di grossi finanziamenti statali, hanno realizzato propri collegamenti industriali all'estero violando i principi e le stesse finalità dei finanziamenti;

prodotti della telefonia, dell'alimentazione provenienti da paesi dell'Est e dell'Oriente e del Sud America vengono venduti in Italia con marchio italiano;

persino un famoso gelato italiano verrebbe prodotto in Grecia;

lo Stato italiano dovrebbe incentivare con criterio il recupero delle industrie in crisi evitando grosse speculazioni finanziarie —:

quali iniziative intenda mettere in atto per la difesa del posto di lavoro soprattutto per quanto riguarda il Mezzogiorno d'Italia. (5-00908)

MARENCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

i disoccupati nella regione Puglia superano il numero di 500 mila unità;

esclusi gli anziani ed i giovani al di sotto dell'età occupazionale la percentuale dei non occupati è contenuta tra il 40 ed il 50 per cento degli abitanti (4 milioni 500 mila);

tale drammatica situazione rischia di degenerare soprattutto ad opera di chi artatamente ipotizza insurrezioni popolari;

ad avviso dell'interrogante ancora una volta l'indifferenza e la latitanza del Governo centrale nei riguardi delle esigenze della regione Puglia;

si continua a privilegiare altre regioni ed a finanziare industrie che producono all'estero e vendono in Italia con marchio italiano e che non si può ulteriormente tollerare il rinvio *sine die* dei problemi della Puglia e del Mezzogiorno che non sono secondi agli altri —:

quali siano gli intendimenti del Governo in merito ad un nuovo incontro con il presidente della giunta regionale della Puglia, per predisporre urgenti misure finalizzate al recupero industriale ed alla riduzione della disoccupazione nella regione. (5-00909)

MARENGO e ANTONIO RIZZO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il complicato sistema fiscale italiano consente allo Stato di tartassare i contribuenti senza fornire in cambio i normali servizi primari;

tra le tante tasse a carico del cittadino, la imposizione del pagamento dell'Iva sui consumi di acqua, gas, telefono, Enel, anche sulle anticipazioni dei vari canoni, si rivelano dannose e anticostituzionali, soprattutto perché, a differenza del libero professionista il semplice cittadino non può detrarre dalla propria denuncia dei redditi o dal modello 101 l'Iva versata —:

a quanto ammontino i riversamenti allo Stato dell'Iva riscossa dagli enti Enel, Telecom, gas, acqua e a quanto ammontino i rimborsi a favore di detti enti. (5-00910)

CAVERI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il Consiglio regionale della Valle d'Aosta ha votato il 24 ottobre il seguente ordine del giorno:

« Presa conoscenza che, durante il processo celebrato innanzi al tribunale di Aosta in data 16 ottobre 1996, contro il professor Oscar Perruchon, il sostituto procuratore dottor Davide Monti ha formulato pesanti giudizi sulla popolazione e

sulla cultura valdostana usando espressioni quali "fauna francofona" e simili;

rilevato che tali espressioni denotano grave incomprendione e pesante disprezzo della realtà umana e culturale della Valle d'Aosta tanto da suscitare, tra l'altro, la ferma reazione dello stesso presidente del tribunale;

riconosciuta piena e totale autonomia alla magistratura;

fa presente che, i sovraesposti pesanti giudizi espressi dal sostituto procuratore, oltre a rappresentare offesa all'intera comunità valdostana e a nuocere al tradizionale civile rispetto che la realtà valdostana ha mantenuto con il potere giudiziario, rischiano di far venir meno i presupposti essenziali di serenità ed imparzialità connessi all'operato dei magistrati;

afferma con forza il diritto spettante ad ogni comunità umana di aver assicurata la possibilità di esistere e crescere secondo la propria personalità e, quindi, nella fedeltà alla propria cultura, alla propria esperienza storica, alla propria lingua e ai propri costumi;

ricorda, inoltre, che tale diritto è riconosciuto come condizione essenziale per contribuire alla costruzione di un ordine universale fondato nella pacifica e civile convivenza tra diverse realtà umane;

auspica, pertanto, che nell'interesse generale, simili episodi non abbiano più a ripetersi in futuro » —:

quale notizia dei fatti abbia il Ministro e quale giudizio esprima. (5-00911)

NARDINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

14 lavoratori hanno lavorato alle dipendenze dell'Apsia Spa e della Tepla Med Spa società dichiarante fallite dal tribunale di Reggio Calabria;

a seguito dell'avvenuto fallimento i lavoratori predetti venivano messi in Cig, godendo del beneficio dell'indennità relativa dal 2 luglio 1994 al 18 ottobre 1994;

in data 3 luglio 1994 e 19 ottobre 1994 venivano avviati al lavoro da parte del consorzio Saniprom, con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

l'avviamento al lavoro dei lavoratori predetti, da parte del consorzio predetto, era relativo ad un progetto di riattivazione aziendale dello stabilimento Apsia e Tepla Med dal quale provenivano i lavoratori;

in relazione a ciò, il consorzio predetto aveva stipulato con la curatela fallimentare un contratto di locazione degli impianti delle società fallite di durata di un anno, rinnovabile per un altro anno;

in data 22 maggio 1995 i lavoratori impiegati venivano licenziati dal consorzio predetto;

a seguito del licenziamento Os ricorrente con atto del 9 gennaio 1996 chiedeva in nome e per conto dei lavoratori che venisse ripristinato il trattamento di Cig e la reinscrizione nelle liste dei cassintegrati;

con provvedimento del 13 febbraio 1996 l'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria rigettava la richiesta;

in data 9 maggio 1996 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Div II, rispondeva affermativamente alla richiesta di reinscrizione nelle liste dei cassintegrati e al ripristino del trattamento di Cig;

tale parere veniva motivato in forza dell'articolo 8, comma 4, della legge n. 160 del 1988, ritenendo che la rioccupazione del lavoratore non comporti la perdita del diritto al trattamento previdenziale, ma la sua sospensione per il periodo di svolgimento dell'attività, e ciò anche in caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non sussistendo disposizioni che prevedano la decadenza;

il provvedimento proseguiva affermando che la norma trova la sua giustificazione nell'esigenza di favorire il reim-

piego del lavoratore fornendo una garanzia in caso di mancata conservazione del nuovo impiego e richiamando analogicamente l'articolo 2, comma 6, della legge n. 451 del 1994, a norma del quale il lavoratore in mobilità ed assunto da una impresa, ove venga da questa licenziato senza aver maturato i requisiti temporali previsti dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 223 del 1991, ha diritto ad essere iscritto nelle liste di mobilità ed ha il diritto ad usufruire della relativa indennità per un periodo corrispondente alla parte residua non goduta decurtata del periodo di attività lavorativa prestata;

a tale riguardo è bene precisare che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Div. XI, con riferimento al caso identico sopra richiamato relativo ai dipendenti della società Fercalo, aveva espresso parere simile richiamando anch'esso la normativa di cui all'articolo 8 della legge n. 160 del 1988 e ritenendo che l'attività lavorativa prestata dai lavoratori alle dipendenze della Fercalo non abbia comportato la perdita al trattamento di integrazione salariale, precedentemente percepito ma solo la sospensione dello stesso;

successivamente, con provvedimento del 7 maggio 1996, notificato a mezzo lettera a/r ai ricorrenti in data 21 maggio 1996, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, comunicava il rigetto della domanda di reinscrizione dei lavoratori predetti nelle liste dei cassintegrati, anche ai fini del ripristino del trattamento di cassa integrazione guadagni, con la motivazione che « l'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze del consorzio Saniprom ha comportato la risoluzione a tutti gli effetti del rapporto lavorativo con l'azienda di provenienza e pertanto a nessun titolo potrebbe essere giustificato il ripristino del rapporto con aziende fallite, che nella fattispecie dovrebbe avvenire attraverso ingiustificata nuova assunzione »;

il Ministero del lavoro ha respinto la richiesta di reinscrizione nelle liste dei cassintegrati motivando tale rigetto sul pre-

supposto che a seguito del licenziamento, e della successiva assunzione a tempo indeterminato, il rapporto di lavoro con l'azienda di provenienza si è definitivamente risolto per cui a nessun titolo sarebbe giustificato il ripristino del rapporto con l'azienda fallita;

la norma che regola la fattispecie in questione è l'articolo 8, comma 4 della legge n. 160 del 1988, la quale si limita a stabilire che nel caso in cui il lavoratore, durante il periodo di cassa integrazione guadagni svolga attività di lavoro autonomo e subordinato, perde il diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate;

la legge non aggiunge nulla in ordine al tipo di attività svolta, cioè se relativa ad un nuovo rapporto o meno, ma si limita semplicemente a stabilire che il lavoratore perde per il periodo predetto il diritto al trattamento di integrazione salariale, introducendo un divieto di cumulo;

la giurisprudenza formatasi a tale riguardo ha confermato tale orientamento (valgano per tutte Cassazioni 6712/1995 e 3901/1991), interpretando la norma del senso che la stessa si limita ad introdurre semplicemente il divieto di cumulo, non ritenendo invece che la stessa introduca alcun regime decadenziale;

tale orientamento ha trovato giusta accoglienza da parte della II divisione di codesto Ministero, che con provvedimento del 9 maggio 1996 ha espresso parere favorevole alla richiesta formulata, richiamando analogicamente l'articolo 2, comma 6, della legge n. 451 del 1994, il quale in materia di mobilità stabilisce che, nel caso in cui il lavoratore venga licenziato da un'impresa, senza aver maturato i requisiti temporali dalla medesima legge, ha diritto ad essere reinscritto nelle liste di mobilità;

la *ratio* delle due norme è identica, mirando in entrambe le situazioni a realizzare durante la fase di precarietà che la CIG e la messa in mobilità determinano, condizioni di maggior favore ai fini del reimpiego del lavoratore;

nella fattispecie in questione v'è da ricordare che i lavoratori, in caso di mancato accoglimento della richiesta di reiscrizione, si troverebbero a subire un duplice danno in forza di una determinazione di legge. Infatti gli stessi hanno iniziato l'attività di lavoro subordinato alle dipendenze del consorzio Saniprom, senza poter opporre alcun rifiuto alla richiesta di avviamento al lavoro. In tale caso avrebbero perso « *ex lege* » il trattamento di integrazione e non avrebbero beneficiato dei potenziali benefici derivanti dalla ulteriore attività;

la situazione determinatasi assume contorni per alcuni aspetti di particolare drammaticità, in quanto va a colpire lavoratori, con un carico familiare pesante, unici percettori di reddito e con pochissime possibilità di reinserirsi nel mondo lavorativo, sia per l'età di ognuno di loro, sia perché residenti in una zona del paese con indici di disoccupazione da ordine pubblico. La mancata reiscrizione nelle liste dei cassintegrati, confermata da codesto Ministero, priva i dipendenti predetti di un minimo beneficio economico e dei vantaggi che derivano dall'essere iscritti nelle liste dei cassintegrati ai fini dell'avviamento al lavoro e della riqualificazione;

la situazione determinatasi nel caso *de quo*, è al contrario quella che la legge ha previsto e tende a tutelare, offrendo al lavoratore da un lato la garanzia della protezione salariale, introducendo meccanismi punitivi in caso di cumulo di somme provenienti a diverso titolo, ma favorendo comunque il reimpiego nel caso in cui la nuova attività si riveli precaria e non duratura —:

la norma di cui alla legge n. 160 del 1988 non vada interpretata nel senso e nei termini che più esplicitamente ha introdotto l'articolo 2 della legge n. 451 del 1994;

cosa intenda fare per evitare una disparità di trattamento tra i lavoratori Saniprom e quelli della Fercalo. (5-00912)

NARDINI, CANGEMI. — *Ai Ministri della difesa e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il giudice istruttore veneziano Carlo Mastelloni, nell'ambito dell'inchiesta giudiziaria sulla caduta dell'aereo Argo 16, ha accertato, sulla base di testimonianze, che negli anni settanta bombe atomiche erano immagazzinate sotto la costante vigilanza a vista dei carabinieri in un deposito dell'aeroporto militare di Aviano, nel settore che ospita una base operativa americana;

le atomiche, in caso di emergenza, potevano servire per armare cacciabombardieri, come i Phantom F4, che all'epoca erano di stanza nelle basi tedesche di Ramstein Hann e Bittburg. Questo nonostante che in quell'epoca gli accordi post-bellici non consentissero la presenza di ordigni nucleari sul territorio italiano;

da anni lo scalo di Aviano è anche al centro di indagini svolte dal giudice istruttore di Roma Rosario Priore sulla strage di Ustica;

in Sicilia, a Sigonella, vi sono non meno di 100 testate nucleari, con punte anche superiori durante le crisi internazionali; ciò in violazione degli accordi di Washington del dicembre 1987 che prevedono la disattivazione di missili e lo smantellamento delle basi Nato in Europa;

negli ultimi anni, a Sigonella, sono stati realizzati lavori di ampliamento per 65 milioni di dollari;

la Sicilia viene ad assumere un ruolo strategico nel Mediterraneo per fronteggiare, in ottemperanza al cosiddetto « Nuovo modello di difesa », il principale nemico rappresentato dalle situazioni di instabilità del Nord-Africa e del Medioriente;

i Ministri della difesa e degli esteri, interpellati in questi anni hanno sempre negato la presenza di armi atomiche sul territorio italiano —:

se ritengano opportuno informare il Parlamento sulla presenza di armi atomiche nel nostro Paese, vista la rilevanza che ciò assume sulla sicurezza,

sulla salute pubblica e sulla stessa sovranità nazionale. (5-00913)

PARRELLI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

esiste una direttiva comunitaria, la numero 50/95/CE del 6 ottobre 1995, sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose;

secondo la posizione comune CE n. 24/95 del 6 ottobre 1995, in vista dell'adozione della conseguente direttiva, ogni impresa la cui attività comporti trasporti di merci pericolose su strada, per via aerea, ferroviaria, marittima, oppure operazioni di carico e scarico connesse a tali trasporti, deve designare, entro il 31 dicembre 1999, uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, incaricati della prevenzione dei rischi per le persone, per i beni e per l'ambiente, inerenti a tale attività;

in Italia una forte percentuale di merci pericolose trasportata, non solo su strada, è spesso imballata, stoccata e trasportata al di fuori di ogni regolamentazione e controllo —:

per quali motivi la responsabilità per quanto riguarda il trasporto di merci pericolose sia divisa e dispersa tra ben sei Ministeri;

per quali motivi in Italia non esista ancora una regolamentazione adeguata ed organica a riguardo;

quali siano le concrete iniziative che, in attesa di tale regolamentazione, in conformità con la direttiva europea del 6 ottobre 1995, l'autorità, competente vuole prendere a tutela della pubblica salute e trasporto;

se si intenda, nel frattempo, istituire un ispettorato generale per il controllo delle ditte trasportatrici di materiale pericoloso, che faccia riferimento ad un unico ministero;

se si intenda istituire corsi per la formazione di consulenti qualificati coordinati e controllati da tale ispettorato.

(5-00914)

GRUGNETTI, MICHIELON, FONTAN, BALLAMAN, CHIAPPORI, COPERCINI e BORGHEZIO. — *Al Ministro dei beni culturali ed ambientali con incarico per lo sport e lo spettacolo.* — Per sapere — premesso che:

da circa un anno la Federazione italiana sport ghiaccio aderente al Coni gestisce e organizza la disciplina sportiva dell'hockey con pattino a rotelle in linea, pur non appartenendogli come disciplina sportiva, secondo quanto stabilito dall'articolo 1 dello statuto della Federazione italiana sport del ghiaccio in cui « la Federazione italiana sport del ghiaccio (Fisg), fondata a Milano nel 1925, è costituita da tutte quelle società, associazioni ed organismi similari sportivi che, senza fini di lucro, praticano in Italia le attività dello sport del ghiaccio, che sono da essa disciplinate e che ne facciano parte in base all'ordinamento federale... »;

è sorta una guerra tra due federazioni, quella dell'hockey e pattinaggio e quella della Federazione italiana sport ghiaccio, relativamente alla gestione ed organizzazione e partecipazione ai prossimi campionati invernali ed estivi 1996-1997 di hockey in linea;

la Federazione aderente al Coni abilitata a gestire lo sport dell'hockey e pattinaggio a rotelle in Italia, ai sensi dell'articolo 5, punto 21, della legge n. 426 del 1942, è la Federazione italiana hockey e pattinaggio a rotelle e non la Federazione italiana sport del ghiaccio;

la Fisg utilizza fondi messi a disposizione dal Coni per la gestione di una disciplina sportiva che non le appartiene e con tali fondi ha dato corso ad una spedizione nell'agosto di quest'anno negli Stati Uniti a Minneapolis per partecipare ad un fantomatico campionato di hockey in linea, con umilianti risultati agonistici, tecnici ed

organizzativi, spedizione paraturistica della quale facevano parte numerose persone oltre agli atleti;

contemporaneamente nel mese di settembre la Federazione italiana hockey e pattinaggio a rotelle partecipava con la propria nazionale al secondo Campionato del mondo di hockey in linea, tenutosi a Roccaraso dal 9 al 16 settembre, conquistando la medaglia di bronzo, e la stessa aveva già partecipato al primo campionato del mondo di hockey in linea tenutosi a Chicago nell'agosto del 1995;

la Fisg ha in animo di organizzare a partire da novembre 1996 l'attività di hockey con pattino a rotelle in linea in tutta Italia, inserendo nel proprio bilancio una cifra di circa un miliardo per tale attività;

la Federazione italiana hockey e pattinaggio e la Lega nazionale hockey su pista fin da maggio di quest'anno, hanno presentato un esposto al Coni tendente a richiedere un intervento dello stesso risolutore della materia;

il Coni fino ad oggi non ha fatto chiarezza sulla questione;

lo sperpero di denaro pubblico è evidente, trovandosi di fronte a due entità che spendono denaro pubblico per la stessa identica cosa —:

se sia a conoscenza dei fatti e se questi corrispondano al vero;

se, qualora fosse confermata la verità dei fatti sopracitati, non ritenga che l'atteggiamento tenuto dalla Fisg costituisca grave violazione dell'articolo 5, ultimo comma, della legge 16 febbraio 1942, n. 426 recante « Costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano », nonché dell'articolo 30, punto 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157 in cui si legge « per uno stesso sport può essere costituita una sola federazione »;

se non ritenga opportuno sollecitare con tempestività il Coni a fare definitivamente chiarezza sulla questione;

quali iniziative intenda intraprendere per evitare che contemporaneamente due federazioni spendano denaro pubblico per svolgere identiche attività sportive.

(5-00915)

PARRELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) è stato costituito con legge 16 febbraio 1942, n. 426;

il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1996, n. 157, ha dettato nuove norme di attuazione della suddetta legge, istitutiva dell'ente;

la legge 31 gennaio 1992, n. 138, che reca « disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità del Coni », stabilisce che trattasi di ente pubblico autonomo, posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio (articolo 1, comma 3, che si riferisce al ministero del turismo e dello spettacolo, ora soppresso);

il Coni ha approvato, con deliberazione del Consiglio nazionale n. 852 del 28 febbraio 1996 (già ratificata in data 5 luglio 1996 con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) il primo contratto collettivo nazionale dei propri dipendenti, secondo la piattaforma siglata dall'amministrazione e le rappresentanze sindacali nel giugno 1995 (si rammenta che il precedente contratto per il comparto parastatale è scaduto nel 1990);

il contratto in oggetto, ai sensi della legge n. 138 del 1992, tiene conto anche di specifiche disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, modificato e integrato con decreto-legge 10 novembre 1993, n. 470, e con decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 546, in materia di « realizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina riguardante il pubblico impiego »;

è ancora la legge n. 138 del 1992 (articolo 1, commi 4-7) a disporre riguardo

le modalità per la definitiva approvazione del succitato contratto e di alcuni importanti atti, puntualmente elencati nella legge stessa, che avviene attraverso il *placet* del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica;

il personale del Coni (oltre 3 mila persone) lamenta l'incomprensibile ritardo nell'approvazione del contratto in argomento e ritiene che a tale proposito sia dovuto, a cura dell'organo vigilante, anzitutto intervenire per fare chiarezza e, quindi, assumere gli atti necessari a rendere finalmente esecutivo il contratto stesso —:

quali interventi urgenti intenda effettuare presso il Coni e gli organi competenti, in adempimento dei propri doveri istituzionali, al fine di esercitare il diritto-dovere di controllo e di vigilanza, di modo che il Coni non dilazioni e non disattenda ulteriormente le legittime aspettative dei dipendenti per la regolamentazione contrattuale. (5-00916)

SAIA, VALPIANA e COSSUTTA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la costiera amalfitana, con i suoi 32 mila abitanti, distribuiti in dodici comuni, su un fronte stradale di oltre quaranta chilometri tortuosi e mal percorribili, è tuttora priva di un ospedale, in quanto il costruendo ospedale di Pogerola di Amalfi è del tutto inattivo, rientrando, questi a pieno titolo, nel novero degli « ospedali-fantasma »;

in tale contesto, il presidio di emergenza territoriale e trasporto infermi di Amalfi all'interno delle modalità previste dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 41 del 1991, ha funzione insostituibile, pur nelle perduranti carenze strumentali e logistiche;

nel corrente mese di ottobre del 1996 tale presidio, per il sommarsi di assenze per malattia, aspettative, dei medici titolari, ha funzionato con un solo medico per turno, anziché due come previsto, con grave rischio per la collettività tutta e solo per fortuna finora non ci sono state gravi conseguenze;

gravi appaiono le responsabilità dei dirigenti della Asl Salerno 2 e del distretto sanitario 98 di Maiori;

se non ritenga opportuno intraprendere iniziative urgenti per accertare le responsabilità dei servizi del distretto territoriale e trasporto infermi di Amalfi, oltre che per il ripristino di un livello minimo accettabile di servizio per la cittadinanza;

quando si preveda che il costruendo ospedale di Porgerola di Amalfi possa essere attivato, non rimanendo quindi ulteriormente un'opera fantasma. (5-00917)

ALOI. — Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. — Per sapere — premesso che:

la continua crescita della pressione contributiva sta esasperando sempre di più le imprese agricole calabresi;

nel settore agricolo calabrese operano 70.302 datori di lavoro, producendo occupazione quantificata complessivamente in 13.453.376 giornate lavorative;

il maggior costo giornaliero sopportato dagli imprenditori comporta complessivamente un aggravio di oltre diciassette miliardi di lire;

ai costi già sopportati dalle aziende in ambito nazionale nel biennio 1995-1996, valutati complessivamente in lire 1.070 miliardi, occorre aggiungere l'aggravio impositivo messo a punto dal Governo con la manovra economica per il 1997;

a questo contesto, già di per sé sconsigliato, deve essere aggiunta la riduzione dei trasferimenti comunitari e l'addizionale Inail —:

che cosa intenda fare il Governo per evitare che un'eccessiva pressione contributiva complessiva, anche in vista dell'approvazione della legge finanziaria per il 1997, possa dare un colpo mortale all'attività agricola nazionale in genere, e del Mezzogiorno e della Calabria in particolare. (5-00918)

DELMASTRO DELLE VEDOVE, FOTI, BUTTI, MIGLIORI e ALBERTO GIORGETTI. — Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

agli interroganti risulta che soltanto su particolari e limitati convogli ferroviari sia stato previsto l'apposito vagone, allestito dall'ente ferrovie, per il trasporto dei cani;

ai proprietari degli animali vengono, di fatto, grandemente mutilate le possibilità di utilizzo della ferrovia quale normale mezzo di trasporto;

vane appaiono le campagne pubblicitarie con messaggi educativi finalizzati alla cura ed al rispetto degli animali e dei cani in particolare;

segnatamente, le persone anziane e sole sono vittime della cennata disorganizzazione dell'ente ferrovie —:

quanti siano i convogli ferroviari dotati dell'apposito vagone per il trasporto dei cani;

con quale criterio siano dislocati sul territorio i citati vagoni;

quale programma sia previsto per dotare tutti i convogli ferroviari dei vagoni per il trasporto degli animali;

se le condizioni di trasporto degli animali siano rigorosamente compatibili con l'osservanza delle più elementari regole igienico-veterinarie. (5-00919)

GALLETTI e PAISSAN. — *Ai Ministri della difesa, dell'ambiente, della sanità, degli affari esteri e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

dall'estate 1995, a seguito della decisione del ministero della difesa di ospitare in Emilia Romagna uno stormo di aerei tedeschi *Tornado*, il traffico aereo dell'aeroporto militare di San Damiano nel comune di San Giorgio Piacentino (Piacenza) si è intensificato notevolmente;

da più di un anno e mezzo la popolazione delle aree densamente abitate confinanti con l'aeroporto è costretta a subire notevoli ed irreversibili danni fisici, psichici e materiali, dovuti all'insopportabile inquinamento acustico causato tutti i giorni della settimana, comprese le domeniche, dalle evoluzioni dei quattordici *Tornado* tedeschi;

la Usl di Piacenza ha da tempo certificato l'inquinamento acustico e tecnico causato dal traffico aeroportuale a San Damiano nel periodo settembre-ottobre 1995, con relazione tecnica del 26 ottobre 1995 protocollo 3721/31 FA/P, riscontrando il costante superamento dei limiti massimi di accettabilità del rumore, settanta decibel di giorno (dalle ore 6 alle ore 22) e sessanta decibel di notte (dalle ore 22 alle ore 6), raggiungendo anche trenta volte al giorno il livello di 125 decibel;

la costruzione dell'aeroporto ed il successivo allungamento delle piste di atterraggio e decollo, giungendo a ridosso di aree densamente abitate, dimostra l'inidoneità di tale scalo ad ospitare l'addestramento di aerei militari;

l'amministrazione comunale di San Giorgio Piacentino non è stata minimamente consultata in merito alla decisione di creare sul suo territorio una base aerea militare per gli interventi nella ex-Jugoslavia;

la popolazione esasperata ha mostrato in diverse occasioni di non condividere affatto tale decisione, non essendo inoltre prevista neppure la temporaneità di tale utilizzo;

su tali problemi il sottoscritto ha presentato l'11 gennaio 1996 l'interrogazione n. 4-17729 nella XII legislatura e l'interrogazione n. 4-02298 il 23 luglio 1996 nella legislatura attuale, senza ricevere alcuna risposta, chiedendo interventi urgenti a tutela del diritto alla salute, così gravemente leso, delle popolazioni residenti nel territorio del comune di San Giorgio Piacentino, anche alla luce della normativa sull'inquinamento acustico, approvata nell'ottobre 1995 —:

perché non si sospendano immediatamente le esercitazioni militari, non sussistendo oggi, alla luce dell'attuale assetto politico nella ex Jugoslavia, completamente mutato rispetto a quando fu deciso lo stanziamento a San Damiano del contingente militare tedesco, le ragioni che giustificavano l'attività di tale base militare;

perché non si avvii, proprio in virtù dell'avanzamento del processo di pace in Bosnia, la parziale conversione dell'aeroporto militare in scalo merci civile, una scelta che, salvaguardando la salute della popolazione locale, determinerebbe la riqualificazione del territorio da un punto di vista economico ed occupazionale.

(5-00920)

CENTO. — *Al Ministro dei trasporti e navigazione.* — Per sapere — premesso che:

in data 28 ottobre 1996 le rappresentanze sindacali di base avevano indetto uno sciopero nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito, della vertenza nazionale per modificare la legge finanziaria per il 1997;

una nota pervenuta a tutte le *Aviaciv* e alle *Aviatraf* da parte del direttore generale dell'aviazione civile, servizio trasporti aerei, ufficio trasporti nazionali generale Francesco Pugliese, preso atto che i vigili del fuoco sono tenuti a presenziare la struttura aeroportuale autorizzava la normale attività aeroportuale;

questa decisione rappresenta una palese violazione dei diritti dei sindacali e, cosa ancor più grave, consente lo svolgi-

mento di operazioni areoportuali in assenza delle minime condizioni di sicurezza;

se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti e quali siano le sue valutazioni;

se non si ravvisi, nell'iniziativa del direttore generale dell'aviazione civile, una violazione della legge n. 146 del 1990 e degli accordi sulle prestazioni indispensabili. (5-00921)